



COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

Direttiva Segretario n. 4/2020 – Lavoro agile

Ai tre Responsabili di Area

-SEDE-

Al Sindaco

-SEDE-

OGGETTO: ATTIVAZIONE STRAORDINARIA DEL LAVORO AGILE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA CORRELATA AL VIRUS COVID-19

Egregi Responsabili di Area,

VISTI gli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro agile;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare l'art. 3, comma 1;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», che individua una serie di comuni della bassa Lombardia e del Veneto interessati da elevato rischi contagio per i quali sono stati introdotte misure di contenimento del rischio contagio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 con il quale sono state individuate ulteriori misure di contenimento del rischio contagio applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del DPCM 25 febbraio 2020 che introduce in via provvisoria modalità semplificate per l'attivazione del lavoro agile nelle regioni individuate;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica Amministrazione, avente ad oggetto «*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*».

CONSIDERATO che il DPCM 11 Marzo 2020 (in vigore da oggi) che testualmente recita: «*6) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli*

obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 in tutto il territorio nazionale e ferma restando la necessità di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa;

ATTESO che si rende necessario apprestare ogni forma di garanzia e tutela della salute dei dipendenti e per contrastare il propagarsi dell'epidemia;

DISPONE

1- Entro le ore 12:00 di oggi ciascun responsabile di Area dovrà indicare al sottoscritto ed al Sindaco i dipendenti che non svolgono attività strettamente funzionale alla gestione dell'emergenza e attività indifferibile da rendere in presenza;

2- Successivamente entro la giornata di oggi ciascun responsabile dovrà sottoscrivere con gli stessi l'allegato sub "A" accordo di lavoro agile (compilando precedentemente i modelli sub 1 e 2) o a porre gli stessi in periodo di congedo ordinario al fine di ridurre al minimo la presenza in servizio.

3- Compatibilmente con le attività lavorative previste, il lavoro agile dovrà essere attivato con priorità per le seguenti categorie di lavoratori:

- ✓ lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente a rischio per esposizione al contagio;
- ✓ lavoratori nel cui nucleo familiare vi sono portatori delle suddette patologie o lavoratori che provvedono agli stessi ai sensi di legge;
- ✓ lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e sono impossibilitati all'utilizzo di mezzi propri;
- ✓ lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrattazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia o sui quali grava la custodia di figli minori in età scolare (per quest'ultima categoria, fino ai termini di cessazione delle misure straordinarie di sospensione della scuola).

4- Da domani i dipendenti autorizzati attraverso la sottoscrizione dell'accordo potranno svolgere la prestazione lavorativa presso il proprio domicilio o altro luogo indicato dall'istante.

La durata dell'autorizzazione al lavoro agile è vincolata all'emergenza epidemiologica e viene rilasciata per periodi di massimo due settimane rinnovabili. L'attivazione della modalità di lavoro agile non preclude l'utilizzo in missione dei lavoratori interessati o, comunque, la possibilità di svolgimento del lavoro in ufficio per specifiche esigenze lavorative. Nell'autorizzazione vengono specificati i periodi di lavoro da prestare in ufficio ed il monitoraggio che dovrà essere fatto sulla base del documento allegato sub "2"..

5- Per le ulteriori modalità operative si rimanda a future disposizioni del sottoscritto, del sindaco o della giunta.

6- Il presente Provvedimento potrà essere oggetto di modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19.

7- Il presente provvedimento si riferisce alla fase di prevenzione in assenza di casi potenziali o accertati. Laddove dovesse giungere segnalazione della presenza di casi di contagio potenziali o accertati, l'Ente provvederà a porre in essere le misure straordinarie previste dalla normativa vigente.

Si ringrazia per la collaborazione.

Montegalda 12 marzo 2020

IL SEGRETARIO

Avv. Giuseppe SPARACIO

